

BStGer BG.2024.72 vom 24. Januar 2025

Bundesstrafgericht, 2025-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BG.2024.72

FR: TPF BG.2024.72 du 24 janvier 2025

IT: TPF BG.2024.72 del 24 gennaio 2025

Regeste

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

Erwägungen

E. 1.1

La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER/LUKÁCS, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 28 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP).

E. 1.2

Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le pertinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 5 ad art. 40 CPP). Visto l'art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL TI 177.100), il procuratore pubblico titolare del procedimento è abilitato ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pregresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un membro del MPC abilitato a prendere posizione in questioni di competenza

- 4 -

ratione materiae (v. art. 5 cpv. 2 regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione [RS 173.712.22] richiamato l'art. 39 cpv. 2 CPP). Inoltrata il 19 dicembre 2024, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 17 dicembre 2024, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.

E. 2

CPP e quindi non solo alla luce delle ipotesi di riciclaggio di denaro ma per tutte le fattispecie di criminalità economica connesse, per le quali un'indagine congiunta risulta senz'altro logica (v. art. 29 CPP; v. già del resto sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009 consid. 1). In definitiva, è a giusto titolo che il MP-TI ha chiesto al MPC di assumere il procedimento INC.2023.10651.

E. 2.1

L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a procedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere investita e condurre un procedimento penale. La competenza *ratione materiae*, quella *ratione loci*, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e a ogni stadio della procedura (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ed. 2005, pag. 178 e seg. n. 4 e n. 13 e segg.; KIPFER/LUKÁCS, *op. cit.*, n. 5 ad intro art. 22 – 28 CPP). La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli art. 22-28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli art. 23 e 24 CPP.

E. 2.2

I reati che sottostanno alla giurisdizione federale in generale sono elencati all'art. 23 cpv. 1 CPP. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali (art. 23 cpv. 2 CPP). Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP anche i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'art. 260ter CP, sottostanno alla giurisdizione federale a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più Cantoni senza che il centro dell'attività penalmente rilevante possa essere localizzato in uno di essi (lett. b). La norma riprende sostanzialmente l'art. 337 vCP (rispettivamente l'art. 340bis vCP), di modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istituzione di nuove competenze della Confederazione ha quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnata mente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere trans-cantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti intesi a

- 5 -

migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; BOUVERAT, *op. cit.*, n. 2 ad art. 24 CPP). La nozione di reato commesso prevalentemente all'estero (*pour une part prépondérante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland*) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche

dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggioro ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; BOUVERAT, op. cit., n. 5 ad art. 24 CPP; GALIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 3 ad art. 24 CPP).

E. 2.3

La Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame del conflitto di foro (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2017.31 del 9 gennaio 2018 consid. 2.4 con rinvii; BG.2015.7 dell'8 maggio 2015 consid. 2.2.1; BG.2014.32 del 2 febbraio 2015 consid. 2.2). In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (DTF 133 IV 235 consid. 4.4; TPF 2011 170 consid. 2.1 e 2.2; ZUFFEREY, *Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP*, in : *forum poenale* 2024, pag. 431 ; MO-SER/SCHLAPBACH, *Commentario basilese*, 3a ediz. 2023, n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, *Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen*, in: *Jusletter* 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio in dubio pro duriore, secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole

- 6 -

all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MO-SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP; ZUFFEREY, loc. cit.). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

E. 2.4.1

Nel caso concreto, il MP-TI afferma che il procedimento in questione costituirebbe un caso di criminalità economica molto rilevante. Oltre all'importo della presunta truffa di circa EUR 100 milioni, importante, per l'esame delle condizioni di cui all'art. 24 cpv. 2 CPP, sarebbe il numero di persone danneggiate, circa mille. Da contatti con le autorità penali germaniche, le vittime sarebbero in realtà circa 1'400 e il danno ammonterebbe a

EUR 150 milioni. Il caso sarebbe poi di una complessità estrema, con tutte le vittime residenti all'estero e approcciate dall'estero dagli indagati. L'attività truffaldina sarebbe iniziata già nel 2016, ciò che potrebbe far presupporre che il numero di vittime sarebbe ancora maggiore. Sarebbe pertanto evidente la grande portata e connessione internazionale dell'inchiesta, testimoniata: dall'apertura di un procedimento da parte della FINMA; dall'attivazione di un canale Europol a cui avrebbero partecipato diversi Paesi, ossia Germania, Liechtenstein, Italia e Austria, in ognuno dei quali sarebbe stato avviato un procedimento penale parallelo; dal coinvolgimento di svariate società, anche all'estero, nel presunto schema truffaldino. Quanto precederebbe richiederebbe la costituzione al più presto di un gruppo comune d'inchiesta, precisato che i mezzi tecnici della Confederazione garantirebbero una migliore efficacia del perseguimento penale. Importante sarebbe inoltre la vasta attività di riciclaggio di denaro legato alla vicenda, la quale avrebbe coinvolto una fittissima rete di broker, con il denaro raccolto versato su conti in vari Paesi. Infine, secondo l'autorità inquirente ticinese, "il presente procedimento penale richiede un particolare coordinamento a livello federale. La fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di funzionamento complessi e da ramificazioni internazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello federale. È vero che l'imputato A. è domiciliato in Ticino, ma al momento del suo arresto egli era in Spagna, C. è domiciliato nel Canton Glarona, ma ha agito principalmente dall'estero, mediante le società riconducibili a lui o a suo figlio G. (domiciliato in Germania). C. ha inoltre più volte dichiarato di essere attivo in molteplici Paesi, tra cui la Germania, la Turchia, l'Austria e il Liechtenstein e ciò al fine di promuovere gli investimenti e formare i broker" (act. 1, pag.

- 7 -

8). Per quanto riguarda il nostro Paese, i broker sarebbero stati attivi in vari Cantoni, soprattutto nella parte germanofona, per cui si tratterebbe "di un fenomeno complesso che riguarda più casi che si estendono su più Cantoni rispettivamente che toccano un Cantone e altri Paesi, ciò che rende opportuno l'intervento del MPC con un'azione coordinata, ritenuto pure l'ampio contesto geografico e temporale" (ibidem).

E. 2.4.2

Il MPC, da parte sua, sostiene che il Canton Ticino dovrebbe rimanere competente. Riassumendo, esso afferma che, "in primo luogo, manca la competenza federale facoltativa: questa causa non costituisce un caso «che perturba e mette in pericolo le attività e l'ordine economico del paese» atto a giustificare la competenza federale facoltativa; il foro naturale della causa in Svizzera si trova in Ticino in quanto, in Svizzera, le attività illecite risultano essere state svolte prevalentemente in Ticino; l'assunzione del procedimento da parte del MPC comporterebbe una perdita di conoscenza dell'incarto e una perdita di efficacia (...). In secondo luogo, il riciclaggio di denaro non comporta, di per sé, la competenza federale. In effetti, se il reato preliminare è di competenza cantonale, il successivo riciclaggio di denaro lo è altresì e rimane di competenza cantonale anche se le operazioni di riciclaggio sono continuate all'estero. Peraltro, il riciclaggio addotto non presenta, allo stato attuale, una sufficiente prevalenza internazionale" (act. 4, pag. 2).

E. 2.5

Il procedimento penale ticinese ha messo in evidenza l'esistenza di una presunta truffa commessa dagli indagati a danno di almeno mille persone, residenti soprattutto all'estero, con un danno di almeno EUR 100 milioni. Le vittime avrebbero consegnato, a scopo

d'investimento, ingenti somme di denaro a broker situati in svariati Cantoni per l'acquisto di oro all'estero. In realtà, il metallo in questione non sarebbe mai stato acquistato e il denaro raccolto sarebbe stato utilizzato per rimborsare i vecchi clienti, per coprire le spese delle società coinvolte nella vicenda e per arricchire gli indagati, segnatamente A., considerato il dominus, ossia colui che avrebbe orchestrato e diretto la presunta truffa. Ora, nella misura in cui si sospetta che il denaro raccolto, frutto del reato, sia confluito su conti riconducibili ad A. all'estero – il MP-TI indica ad esempio Dubai e l'Isola di Man – questa Corte ritiene che tali trasferimenti di valori potrebbero costituire anzitutto atti di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, ipotesi che del resto neppure il MPC sembra escludere (v. act. 4, pag. 6). Siccome la raccolta risp. la movimentazione del denaro è avvenuta all'estero e/o attraverso una fitta rete di broker situati in svariati Cantoni, ma anche all'estero, vi sono sufficienti motivi per ritenere la giurisdizione federale (obbligatoriamente) data sulla base dell'art. 24 cpv. 1 CPP. Tale soluzione si giustifica anche tenuto conto dell'ampiezza e della complessità del procedimento, che coinvolge un gran numero di persone e

- 8 -

diversi Paesi, i quali hanno peraltro avviato a loro volta procedimenti penali interni legati alla presente vicenda. Come suggerito dal MP-TI, la dimensione internazionale della fattispecie rende necessaria la costituzione di un gruppo d'indagine in collaborazione con detti Paesi e in un tale contesto la conduzione del procedimento da parte del MPC è senz'altro giustificata, segnatamente in un'ottica di coordinazione e di una migliore efficienza investigativa. Nella sua istanza, il MP-TI afferma che “è vero che l'imputato A. è domiciliato in Ticino, ma al momento del suo arresto egli era in Spagna, C. è domiciliato nel Canton Glarona, ma ha agito principalmente dall'estero, mediante le società riconducibili a lui o a suo figlio G. (domiciliato in Germania). C. ha inoltre più volte dichiarato di essere attivo in molteplici Paesi, tra cui la Germania, la Turchia, l'Austria e il Liechtenstein e ciò al fine di promuovere gli investimenti e formare i broker” (act. 1, pag. 8). Lo stesso MPC, nella sua risposta (v. act. 4, pag. 4), pone l'attenzione sul fatto che le differenti domande di edizione di documenti sono intervenute in svariati Cantoni (ossia Ticino, Zurigo, Zugo, San Gallo, Grigioni, Berna e Basilea Città), ciò che conferma, oltre all'internazionalità, anche l'intercantonalità delle operazioni incriminate. Inoltre, l'inchiesta ticinese è stata avviata solo a fine 2023, per cui, tenuto conto dell'ampiezza e complessità dell'indagine, la quale necessiterà della collaborazione di vari altri Stati, è a torto che il MPC ritiene che il procedimento si trovi a uno stadio a tal punto avanzato che l'assunzione da parte sua comporterebbe una perdita di conoscenza dell'incarto e di efficienza. Per contro i legami con il Canton Ticino, riconducibili perlopiù al domicilio (anche fittizio) di alcuni indagati, costituiscono un elemento secondario in tutta la vicenda. La conclusione a cui arriva l'autorità penale ticinese, ossia che “il presente procedimento penale richiede un particolare coordinamento a livello federale” e che “la fattispecie è infatti caratterizzata da modalità di funzionamento complessi e da ramificazioni internazionali che richiedono una procedura unica e coordinata a livello federale” (act. 1, pag. 10) è condivisibile, per cui la giurisdizione federale si giustificerebbe anche ex art. 24 cpv.

E. 3

Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere accolta. Le autorità federali sono le sole competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'incarto INC.2023.10651.

- 9 -

E. 4

Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP).

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.